



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO codice univoco IPA UFRWLA
Via Tirso - 07011 BONO (SS)

Tel. 079 790110 eMail SSIC820006@istruzione.it - C. F.: 81000530907 C. M.: SSIC820006

Circ. 23

Bono 14/10/2025

Al personale a tempo determinato

IC BONO – TUTTE LE SEDI- TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Oggetto: Disposizioni riguardo la fruizione ferie del personale docente a tempo determinato.

Premessa: Quadro normativo di riferimento.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

- I docenti supplenti a tempo determinato usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
 - vacanze natalizie;
 - vacanze pasquali;
 - ponti e festività;
 - periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Docenti con contratto fino al 30 giugno:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO BONO codice univoco IPA UFRWLA

Via Tirso - 07011 BONO (SS)

Tel. 079 790110 eMail SSIC820006@istruzione.it - C. F.: 81000530907 C. M.: SSIC820006

- a. usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

3. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Tutto ciò premesso, il Dirigente scolastico

INVITA

tutto il personale assunto a tempo determinato a produrre istanza di ferie durante il primo periodo utile tra quelli previsti di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, ponte delle Ceneri, vacanze di Pasqua) o, solo in subordine, nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o, solo per il personale di scuola secondaria di primo grado, per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Per il personale a tempo indeterminato e per il personale incaricato di supplenze brevi non è variato il quadro normativo.

Ricordo anche le precedenti circolari dell'a.s. scorso.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Pinna